

SCHEMA DI CONVENZIONE

DI GESTIONE IN PARTNERSHIP DEI SERVIZI PREVISTI DAL PNRR - M5C2 SUB- INVESTIMENTO 1.1.2 "AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" CUP B34H22000200006

tra

il **Comune di Vicenza**, in persona della Dott.ssa Micaela Castagnaro, nata a Verona il 20/07/1962 nella qualità di Direttore dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza, capofila dell'ATS VEN_06-Vicenza, domiciliata per la carica presso la sede sita in Vicenza, in Corso Andrea Palladio n. 98

"Amministrazione procedente" o "AP"

e

_____ con sede in _____ P.IVA _____, C.F. _____, rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale

"Ente Attuatore Partner" o "EAP"

di seguito, congiuntamente, le Parti

Premesse

Stabilite le seguenti definizioni e abbreviazioni:

- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017;
- **co-progettazione**: sub-procedimento definito dagli artt. 55 e ss. del CTS;
- **Sub-investimento 1.1.2**: l'investimento finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu nell'ambito della linea di attività 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti";
- **Avviso di co-progettazione**: l'Avviso mediante il quale è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica di tipo non competitivo per individuare l'EAP da invitare al Tavolo di co-progettazione del servizio Housing first;
- **Proposta progettuale**: il documento progettuale presentato dall'EAP in sede di procedura indetta mediante l'Avviso di co-progettazione;
- **Tavolo di co-progettazione**: sede preposta alla co-progettazione tra Amministrazione procedente ed EAP per l'implementazione condivisa della Proposta progettuale in vista della gestione in partnership delle attività di cui al Sub-investimento 1.1.2;
- **Progetto definitivo**: il documento, parte sostanziale e integrante della presente Convenzione e posto in calce alla stessa, che individua le attività e le relative modalità esecutive del servizio Housing First, elaborato nelle sedute del Tavolo di co-progettazione dall'Amministrazione procedente e dall'EAP, a partire dal documento progettuale allegato all'Avviso di co-progettazione - contenente gli indirizzi e le priorità dell'Amministrazione procedente rispetto al servizio Housing First - e dalla Proposta progettuale dell'EAP;
- **Referente dell'AP**: il responsabile della tenuta dei rapporti con l'EAP per l'AP;

PNRR Ufficio d'Ambito ATS VEN 06-Vicenza

Viale Torino 19· 36100 Vicenza, tel. 0444 222584

mail: pnrrsociale@comune.vicenza.it pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- **Coordinatore di progetto:** soggetto, individuato nell'ambito della co-progettazione, che svolge la funzione di referente dell'equipe multiprofessionale, come definita nel Progetto definitivo.

Dato atto che

- in adempimento della determina n. _____ del _____ (Doc. ____), il Comune di Vicenza ha approvato l'Avviso di co-progettazione (Doc. ____, come sopra definito);
- con successiva determina n. _____ del _____ l'Amministrazione precedente, prendendo atto della verifica di regolarità formale operata dal RUP e del verbale della Commissione tecnica, ha approvato la graduatoria di merito composta da: _____; _____; _____ [..];
- con la medesima determina n. _____ del _____ l'Amministrazione precedente ha dato avvio ai lavori del Tavolo di co-progettazione, dei quali si dà conto nei verbali allegati al presente atto (Doc. _____);
- col succitato verbale dell'incontro del _____ (PGN. ____/____) il RUP ha dichiarato chiusi i lavori del Tavolo di co-progettazione;
- con Determina n. _____ del _____ (Doc. ____) è stato dichiarato concluso il procedimento di co-progettazione;

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il CTS, in particolare l'art. 55 e ss.;
- la Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- Il Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021;
- la legge n. 106/2016;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm., in particolare l'art. 11;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021;
- le Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente adottate con il DPCM 21 novembre 2019 e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), incentrato sulla semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, una presa in carico multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità;
- il Piano di Zona Straordinario 2021-2022 recepito dall'AULSS 8 "Berica" con Deliberazione n. 633 del 9-4-2021;
- la delibera di Giunta comunale n. 175 del 22/09/2021 con la quale è stato approvato il Protocollo Operativo sul rapporto tra il Comune di Vicenza e gli Enti del Terzo Settore in attuazione del CTS e del D.M. n. 72/2021;

Richiamato, in particolare, l'Avviso n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2.

Le Parti, alla luce delle Premesse che costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra le Parti finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto definitivo frutto di co-progettazione.

L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'AP, come rappresentate nel Progetto definitivo, siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la tutela dell'interesse pubblico, tenuto conto di quanto previsto dall'Avviso di co-progettazione e in ossequio allo spirito tipico del rapporto di collaborazione che connota tale specifico procedimento.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dal giorno _____ fino al giorno 31 marzo 2026.

Si conviene che, scaduta la Convenzione al termine della progettazione finanziata dal PNRR Next Generation EU, la stessa possa essere prorogata a norma di legge, fatta salva la disponibilità di idonee risorse.

Art. 3 - Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi del Centro servizi, l'EAP mette a disposizione la strumentazione tecnologica, le risorse accessorie (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nel Progetto definitivo.

L'EAP mette a disposizione anche personale amministrativo e di gestione progettuale per garantire adeguato coordinamento, monitoraggio e gestione amministrativa di progetto, oltre a personale addetto al servizio di comunicazione, ufficio stampa e utilizzo di sito web e canali social per dare adeguata visibilità all'iniziativa, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi del Centro servizi, l'AP mette a disposizione dell'EAP le seguenti risorse:

- il contributo assegnato all'Ambito Territoriale dall'Avviso n. 1/2021 per la realizzazione del Sub-Investimento 1.1.2 e, specificatamente, un finanziamento di € 545.943,98 nel periodo di durata delle attività di cui alla presente Convenzione;
- il supporto dei propri operatori per la realizzazione del progetto e la creazione dell'equipe multiprofessionale, come definita nel Progetto definitivo.

Si precisa che le risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

L'importo corrispondente a tali risorse costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 - Risorse umane adibite alle attività di progetto

Le risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività, sono quelle risultanti dalla Proposta progettuale presentata dall'EAP che risponde dell'operato del proprio personale.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP/gli EAP si impegnano a rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di

collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

L'EAP/gli EAP, inoltre, sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'AP con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

A norma dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con Legge n. 108/2021) si richiede ai membri dell'EAP di assicurare assunzioni giovanili e non femminili nella percentuale del 30% e di non applicare le ulteriori misure premiali facoltative di cui al comma 5 del summenzionato art. 47, stante che il settore produttivo dei Servizi alla persona cui appartiene il servizio in oggetto non rientra tra quelli caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%, come si evince dal Decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022 per l'anno 2023.

Art. 5 - Contributo per la realizzazione degli interventi: modalità di liquidazione e rendicontazione

L'importo del contributo riconosciuto all'EAP per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione è stabilito in € 545.943,98 (Iva inclusa, ove dovuta).

Il versamento del contributo in favore dell'EAP avviene nei modi e nei termini di seguito descritti:

- l'EAP/gli EAP, per tramite della capofila, trasmettono all'AP, con cadenza almeno trimestrale, una richiesta di rimborso delle spese sostenute, corredata dalla documentazione giustificativa di cui al Manuale operativo per i soggetti attuatori degli investimenti M5C2 – MLPS (Doc. __), par. 7.3 "Documentazione rendicontazione spese ETS in ambito co-progettazione";
- la richiesta di rimborso deve essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui le spese sono state sostenute;
- la richiesta di rimborso deve, altresì, contenere l'indicazione del CUP e del CIG relativi al progetto, pena il rigetto della richiesta di rimborso della spesa;
- i contributi a favore dell'EAP verranno erogati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, subordinatamente alla verifica della conformità della documentazione giustificativa presentata.

L'EAP si impegna a collaborare prontamente con l'Amministrazione procedente per integrare e/o correggere la documentazione di rendicontazione presentata, in particolare nel caso in cui ciò si renda necessario a fronte di richiesta da parte dell'Autorità di gestione del PNRR.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e, per gli effetti, si impegna¹:

¹ In caso di raggruppamento:

- ogni componente anticipa dal proprio conto corrente i pagamenti che gli competono, accertando preventivamente che i documenti di spesa, di qualunque genere siano, riportino i codici CIG e CUP relativi all'intervento in oggetto;
- una volta trasmessa e approvata la rendicontazione delle spese (cfr. art. 5), l'AP effettua la liquidazione del rimborso sull'apposito Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- la capofila rimborserà a sua volta ai singoli componenti le spese sostenute da ciascuno, avendo cura di riportare nel mezzo di pagamento utilizzato il CIG e il CUP.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara CIG e il CUP, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge², consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.; a tal proposito, L'AP dichiara di aver ricevuto dall'EAP dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'EAP/degli EAP, contenente le coordinate del Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi dei soggetti delegati a operare sul suddetto Conto Corrente, le cui variazioni L'EAP si impegna a comunicare tempestivamente all'AP;

- a fare in modo che in ogni documento di spesa sia correttamente riportato il codice identificativo di gara CIG e il CUP;

- a rispettare le indicazioni riportate nel Manuale operativo per i soggetti attuatori degli investimenti M5C2 – MLPS (Doc. ___), parr. 7.2 e 7.3 in tema di rendicontazione.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria e interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 - Obblighi generali delle Parti

Le Parti si impegnano allo svolgimento dei servizi tenendo conto delle esigenze dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_06-Vicenza e concordando le modalità di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare il rispetto degli standard qualitativi e delle norme di funzionamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, l'EAP, da una parte, si impegna a segnalare con tempestività all'AP circostanze e fatti rilevati che possano pregiudicare il regolare espletamento dei servizi; l'AP, dall'altra, si impegna a condividere con l'EAP ogni eventuale modifica e/o integrazione che dovesse giungere dall'Autorità di gestione del PNRR dopo la sottoscrizione della presente Convenzione (a titolo esemplificativo in tema di obblighi di rendicontazione, di comunicazione, etc.).

Art. 8 – Obblighi fondamentali dell'EAP

Per la realizzazione degli obiettivi propri dell'intervento in oggetto, alla luce delle disposizioni vincolanti emesse dal Ministero competente, l'EAP, sottoscrivendo la presente Convenzione, si impegna ad assolvere agli obblighi fondamentali, come specificati nel richiamato Manuale operativo per i soggetti attuatori degli investimenti M5C2 – MLPS (Doc. ___) e di seguito descritti.

Si specifica che le spese derivanti dall'adempimento degli obblighi in parola possono essere rendicontati nell'ambito del contributo.

Si specifica, inoltre, che ex-ante, in itinere ed ex-post sarà richiesta all'EAP la compilazione e la sottoscrizione di apposite CheckList per monitorare il rispetto del principio del DNSH, dei principi trasversali del PNRR e della correttezza delle procedure.

Art. 9 - Obblighi di comunicazione del PNRR

Le Parti, in tutte le attività legate all'esecuzione del servizio, mostrano correttamente e in modo ben visibile l'emblema dell'Unione Europea, accompagnato da una dichiarazione di finanziamento

² L. 136/2010, art 3, comma 3: I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

che reciti “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” ai sensi del Regolamento UE 2021/241.

L’EAP si impegna, in particolare, a riportare l’emblema e la dichiarazione di finanziamento succitati anche, ove possibile, in tutta la documentazione di cui agli artt. 5 e 6 della presente Convenzione.

L’EAP deve altresì garantire che i destinatari del servizio riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (mediante l’inserimento nel materiale/documentazione utilizzata di specifico riferimento al fatto che il progetto è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione 5, Componente 2 e al Sub-investimento 1.1.2).

L’emblema dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità di altri loghi eventualmente presenti. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.

Si precisa che i punti di vista e le opinioni espresse dagli utilizzatori dall’emblema dell’UE solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea, né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

È allegato alla presente Convenzione la Strategia di comunicazione 2023-2026 – MLPS (Doc. ____), contenente le linee guida per la comunicazione e la pubblicità degli interventi che le Parti si impegnano a rispettare.

Art. 10 - Obblighi dell’EAP rispetto al personale impiegato

10.1 Obblighi dell’EAP in qualità di datore di lavoro

Fermo che nell’esecuzione del Contratto non devono essere svolte attività lavorative o professionali da dipendenti del Comune di Vicenza cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio, l’EAP/gli EAP si impegnano a:

- impiegare personale regolarmente assunto mediante le diverse tipologie di rapporto di lavoro vigenti o attraverso collaborazioni esterne con liberi professionisti; si specifica che nessun rapporto intercorrerà tra il personale e l’Amministrazione precedente;
- rispettare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 alle altre fonti normative e regolamentari in materia di salute, sicurezza, igiene e sul luogo di lavoro, provvedendo in particolare alla formazione obbligatoria del personale in tali settori (necessaria e propedeutica all’avvio del servizio oggetto di affidamento); dell’adempimento di tali obblighi l’EAP/gli EAP daranno prova mediante autocertificazione da produrre al momento della sottoscrizione del Contratto;
- applicare al personale impiegato i C.C.N.L. di settore e gli accordi sindacali integrativi vigenti, anche a seguito dell’eventuale scadenza degli stessi fino alla loro sostituzione e, altresì, ove non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- assolvere a tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi e assicurativi, nonché a quelli previsti da ogni eventuale patto di lavoro stabilito per il personale stesso, con ciò sollevando l’Amministrazione precedente da ogni obbligo e responsabilità nelle suddette materie.

l’Amministrazione precedente si riserva di verificare l’adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo mediante acquisizione da parte dell’EAP/degli EAP del D.U.R.C., salva la facoltà di richiedere opportuni accertamenti in merito direttamente agli uffici competenti.

10.2 Obblighi del personale impiegato

L’EAP/gli EAP sono sempre responsabili del comportamento del personale impiegato e dell’eventuale inosservanza delle norme della presente Convenzione da parte di quest’ultimo. Il personale, in particolare, è tenuto a:

1. osservare i principi di affidamento, probità ed educazione, mantenendo sempre un comportamento di riguardo e contegno;
2. osservare le disposizioni sul segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice penale e garantire la riservatezza assoluta circa le informazioni raccolte nell'espletamento dei servizi, in conformità alla vigente normativa sulla privacy;
3. rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 (reperibile al link <https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>), per quanto compatibile, e il Codice di comportamento del Comune di Vicenza, che si intende esteso anche ai dipendenti dell'EAP/degli EAP;
4. rispettare il divieto di ricevere dai beneficiari del servizio qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 – Garanzia fideiussoria e polizze assicurative

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Vicenza, l'EAP si impegna come segue.

11.1 Garanzia fideiussoria

A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, nonché dell'osservanza dell'obbligo di rimborso delle somme erogate in più dall'AP rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici di cui all'art. 5, l'EAP si impegna a prestare, entro giorni 30 dalla sottoscrizione della presente Convenzione, polizza fideiussoria (o polizza bancaria o garanzia di intermediatore finanziario) per un importo corrispondente al 5% del Contributo per la realizzazione del progetto. In caso di inadempienze delle obbligazioni conseguenti all'esecuzione del progetto, l'AP avrà diritto di valersi di propria autorità della garanzia e l'EAP avrà l'obbligo di reintegrarla annualmente nei termini fissati dalla stessa.

La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di gestione del PNRR, della rendicontazione finale e, da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali, della certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni per la realizzazione dei servizi e interventi in progetto a carico dell'EAP e del regolare adempimento da parte dello stesso degli altri impegni assunti con la presente Convenzione.

11.2 Polizze assicurative

L'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Vicenza è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP/gli EAP hanno prodotto le rispettive polizze assicurative RCT ed RCO dotate ciascuna di apposita appendice contenente gli elementi identificativi dell'intervento in oggetto (il Comune di Vicenza quale Amministrazione Procedente, l'oggetto: Convenzione di co-progettazione e gestione in partnership del progetto PNRR Missione 5 componente 2 sub-investimento 1.1.2, il CIG e il periodo assicurato).

Il Comune di Vicenza è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 12 – Coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione

12.1 Gruppo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni

(Da definire in sede di Tavolo di co-progettazione)

Alle convocazioni periodiche del Gruppo di monitoraggio, che ha la funzione di vigilare sul raggiungimento dei risultati attesi a livello quantitativo, qualitativo e di processo, partecipano, oltre che il referente di progetto comunale, anche il Coordinatore della centrale operativa e il Coordinatore dei servizi legati alla domiciliarità, i quali sono tenuti a predisporre apposite relazioni circa l'andamento generale del servizio, il numero di beneficiari seguiti, le caratteristiche dei beneficiari, eventuali criticità registrate e bisogni emersi.

L'EAP si impegna altresì a produrre una relazione conclusiva, da produrre entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività oggetto del partenariato, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del progetto; si conviene sin d'ora che la relazione conclusiva possa essere richiesta con congruo anticipo all'EAP anche prima della conclusione delle attività, nel caso ciò si rendesse necessario in conseguenza di richieste pervenute da parte dell'Autorità di gestione del PNRR.

12.2 Ruolo dell'Amministrazione procedente

Il Comune di Vicenza assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss. mm.

Art. 13 - Divieto di cessione

Fatto salvo quanto previsto per la realizzazione dell'Attività A.1.2 (Ristrutturazione dell'immobile), è vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Vicenza. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della Proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Vicenza le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 14 - Inadempienze e penali

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di irrogare una penale – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Vicenza, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, nel caso di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto definitivo, nella seguente misura: da minimo

0,1 % a massimo 0,5 % dell'importo complessivo del contributo, per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Art. 15 - Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'EAP/degli EAP, il Comune di Vicenza liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP/degli EAP;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP/degli EAP;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'EAP/gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazioni delle disposizioni richiamate al punto 9 della presente Convenzione;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Vicenza, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, che adegua la normativa nazionale al GDPR UE 2016/679, l'Aggiudicatario è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy in conformità al ruolo di Titolare o di Responsabile del trattamento dei dati che di volta in volta si trovi a rivestire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Con specifico riferimento ai dati personali di cui l'EAP e il personale impiegato vengano in possesso nello svolgimento del servizio lo stesso assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi correlati a tale ruolo.

In particolare, l'EAP:

- si impegnano a non diffondere/comunicare/cedere in alcun modo o utilizzare per scopi diversi dall'espletamento del servizio appaltato i dati di cui venga in possesso nell'esecuzione del Contratto;
- sono responsabili in via esclusiva delle eventuali violazioni alla normativa sulla privacy poste in essere dal personale impiegato;
- si impegnano ad attenersi alle disposizioni fornite dal Committente per il corretto trattamento dei dati in relazione alle finalità del loro utilizzo, ossia lo svolgimento del servizio affidato;

- prima della sottoscrizione del Contratto, forniranno il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati (RPD); in mancanza di tale indicazione, tale ruolo sarà intenderà ricoperto dal rappresentate legale dell'Aggiudicatario.

Si precisa, infine, che i dati personali forniti dall'EAP per le finalità di cui alla presente Convenzione saranno trattati in conformità all'informativa reperibile all'indirizzo <https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> e utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente.

Art. 17 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Si allega alla presente Convenzione il d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (Doc. __) cui il citato Manuale operativo per i soggetti attuatori degli investimenti M5C2 – MLPS (Doc. __) fa espresso rinvio.

Art. 18 – Comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata (per il Comune di Vicenza: vicenza@cert.comune.vicenza.it; per l'EAP: _____).

Art. 19 - Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Vicenza.

Art. 20 - Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 21 - Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti atti e documenti (oltre a quelli citati nelle premesse, anche se non ad essa materialmente allegati):

- [...]

Vicenza, data della firma digitale

Per il Comune di Vicenza – Amministrazione procedente

*il Direttore dei Servizi Sociali
Dott.ssa Micaela Castagnaro*

Per l'Ente Attuatore Partner

[...]

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore Partner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 5, 6, 8, 10, 11, 14 e 15)
